

ASSEMBLEA COSTITUENTE E POTERE COSTITUENTE

Con l'espressione Assemblea costituente si designa un organo collegiale, rappresentativo, straordinario e temporaneo, che è investito del compito di elaborare la costituzione dello Stato, di porre cioè le regole fondamentali dell'ordinamento giuridico statale. Si tratta del potere costituente, la cui essenza sta in una «volontà assolutamente primaria», primaria nel senso che essa «desume solo da se stessa e non mai da altra fonte il suo limite e la norma del suo operare». Tale volontà, in quanto capace di ordinare e ricondurre a unità tutta la serie dei rapporti sociali, dà vita all'organizzazione giuridica statale, nei casi di formazione originaria, quando su un certo territorio si forma per la prima volta uno Stato, ed anche quando un ordinamento sovrano subentra ad un altro (cosiddetta formazione derivata). Si può quindi affermare che ogni nuova formazione statale viene necessariamente in essere attraverso l'esplicazione di un potere costituente. Tale potere è da annoverarsi tra le fonti di produzione del diritto oggettivo. Esso è fonte di produzione delle norme costituzionali [...]. L'assemblea costituente è precisamente una delle forme di manifestazione del potere costituente. Dalla natura della funzione costituente [...] derivano ad essa i due caratteri della straordinarietà e della temporaneità. L'assemblea costituente è infatti organo straordinario in quanto l'esercizio della funzione costituente può verificarsi una sola volta nella vita di uno Stato [...]. L'assemblea costituente è anche organo temporaneo: essa è destinata a sciogliersi con l'entrata in vigore della nuova costituzione, restando eventualmente in vita, dopo il verificarsi di tale evento, solo per lo svolgimento di particolari compiti necessari alla concreta attuazione del nuovo ordinamento. [...]. Pur esercitando la medesima funzione, le assemblee costituenti possono presentare notevole varietà di caratteristiche particolari. L'iniziativa, che segna l'apertura del procedimento costituente, sostanzialmente è sempre opera dei gruppi politici dominanti in quel particolare momento storico. Sotto un profilo formale, invece, la decisione costituente può essere presa da un organo del precedente ordinamento oppure da un organo rivoluzionario che di solito prende il nome di "governo provvisorio" o infine da uno Stato straniero. Nella grande maggioranza dei casi l'assemblea costituente è un organo eletto appositamente per elaborare la nuova carta costituzionale.

in BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G. (a cura di), *Dizionario di Politica*, UTET, Torino 1983.